



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data -7 FEB. 2019 Deliberazione N. 118

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Revoca e Sostituzione integrale dell'Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*" della DGR 917/11, con l'Allegato 1 "*Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*" - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii "*Norme in materia ambientale*"- Parte II Titolo III "*Procedure inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale*" - *Approvazione linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)*".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 4-3-2014 n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2014, n. 72, S.O.;

VISTA la parte II del D.Lgs. 3/04/2006 n.152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

- Articolo 5, comma 1, lett l) **modifica**: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- Articolo 5, comma 1, l-bis) **modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto**: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
- Articolo 5, comma 1, o-bis): **autorizzazione integrata ambientale**: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrando fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
- Articolo 6, "Oggetto della disciplina":
 - comma 13: L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per: a) le installazioni che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda; b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma.
 - comma 14: per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208;
 - comma 15: Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.
 - comma 16: L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;
- Articolo 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore":
 - comma 1: Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della





comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

- comma 2: Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.
- comma 3: Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.
- comma 4: Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170", pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2017, n. 293.

VISTO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2017, n. 156.

VISTA la Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007 recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", pubblicata sul B.U.R.A. Straordinario n. 10 del 21/12/2007, così come modificata dalla Legge Regionale n. 44 del 29.12.2011 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)", pubblicata attraverso il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 30-12-2011, n. 82;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 1208/08 recante "Autorizzazione Integrata Ambientale. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di AIA eVIA";
- la D.G.R. n. 310/09 che dispone che l'eventuale definizione di regolamenti attinenti le applicazioni della legislazione nazionale ed europea debbono essere condivisi tra le Direzioni ("Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia" e "Protezione civile- Ambiente"), nonché l'attuazione del procedimento di cui all'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 59/05;
- la D.G.R. 622/2014 e ss.mm.ii. di riassetto organizzativo delle suddette Direzioni da cui risulta che il Servizio Valutazioni ambientali, Servizio Gestione Rifiuti e Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio fanno capo al Dipartimento DPC - Governo del Territorio e politiche Ambientali;

- la D.G.R. n. 1192 del 04/12/2008, recante "L.R. 19/12/2007, n. 45 – "Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti", che detta disposizioni riguardanti nello specifico gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 917 del 23/12/2011 "Decreto Legislativo 03.04.2006, R. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VIA) e per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati"- Approvazione di "Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art.5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."

VISTA la DGR n. 660 del 14/11/2017 "Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA";

RITENUTO opportuno procedere alla revisione delle Linee Guida approvate con DGR 917/11, alla luce delle modifiche normative ad oggi intervenute e delle casistiche delineatesi a partire dal 2011, nonché procedere alla definizione dei criteri atti a meglio individuare le condizioni ascrivibili alla sostanzialità o meno delle modifiche nelle installazioni soggette alla disciplina della Parte II del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

DATO atto che il presente provvedimento si applica alle autorizzazioni soggette alla disciplina della Parte II titolo III bis, del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo);

PRESO ATTO

- del riscontro trasmesso da ARTA alla nota del Servizio DPC025 prot.n. 2996 del 09/03/2015, inerente il parere sull'aggiornamento delle Linee Guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art.5, c.1 lett. l ed l bis, art.29 nonies e art.208 del D.Lgs.152/06 allegato 1 alla DGR 917/11;
- delle ulteriori osservazioni trasmesse da ARTA ed acquisite al prot.n. 329306 del 26/11/2018, in risposta alla nota prot.n. 270305 del 02/10/2018 con la quale il Servizio DPC025 chiedeva di trasmettere ulteriori contributi/osservazioni per l'aggiornamento delle Linee Guida di cui all'Allegato 1 alla DGR 917/11;

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;

VISTI gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTA la L.R. 14.9.99, n. 77 e s.m.i. , recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DATO ATTO che:

- Il dirigente del Servizio politica energetica, qualità dell'aria, SINA e Risorse estrattive del territorio, competente nella materia trattata nella presene proposta, ha espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia;
- Il Direttore del Dipartimento, sulla base del parere di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;



Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **REVOCARE** l'Allegato 1 "*Linee guida per l'individuazione delle modifiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*" della DGR 917/11, e **SOSTITUIRLO** integralmente con l'Allegato 1 "*Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di **DARE** mandato al Dirigente del Servizio DPC025 di procedere alle eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione che si dovessero rendere necessarie a seguito di nuove modifiche normative;
 - di **STABILIRE** che il presente provvedimento si applica alle autorizzazioni soggette alla disciplina della Parte II titolo III bis, del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
 - di **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.
-


DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA, S.I.N.A. E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO


UFFICIO: QUALITÀ DELL'ARIA, INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTRROMAGNETICO

L'Estensore
Dott.ssa Silvia De Melis



(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr. Vincenzo Colonna


(firma)

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa Iris Flacco


(firma)

Il Direttore Regionale
Arch. Pierpaolo Pescara



(firma)

Il Componente la Giunta
Giovanni Lolli


(firma)


Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta



(firma)

Il Segretario della Giunta



(firma)



ALLEGATO 1

Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l'individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

PREMESSA

Alla luce delle modifiche normative ad oggi intervenute e delle casistiche delineatesi a partire dal 2011, nonché la necessità di definire i criteri atti a meglio individuare le condizioni ascrivibili alla sostanzialità o meno delle modifiche nelle installazioni soggette alla disciplina della Parte II del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. si è provveduto alla stesura del presente Allegato;

Le modifiche normative intervenute sulle procedure amministrative relative alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono:

- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”* pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2014, n. 72, S.O.;
- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2017, n. 156;
- D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”* pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2017.

Le successive circolari e chiarimenti interpretativi del MATTM sono:

- Prot.n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”*;
- Prot.n. 0012422/GAB del 17/06/2015 recante *“Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”*;
- DVA Registro Ufficiale Prot.n. 27569 del 14/11/2016 recante *“Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”*;
- DVA Registro Ufficiale Prot.n. 10860 del 10/05/2018 recante: *“D.Lgs.183/2017 – modifiche introdotte al D. Lgs. 152/06 – Impianti di combustione. Richiesta chiarimento”*;



1. CRITERI TECNICI

Rifiuti

Per le modifiche di impianti di gestione rifiuti soggette al titolo III bis della parte II del D. Lgs. 152/06, oltre a quanto disposto dalla presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni regionali adottate in materia di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti.

Valori Limite di Emissione

Nel caso in cui i valori limite di emissione dell'A.I.A. vigente siano superiori ai BAT-AELs ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, la Regione dispone il riesame dell'autorizzazione al fine di garantire il rispetto dei BAT-AELs entro 4 anni dalla pubblicazione delle BAT conclusions.

Flussi di massa

Gli incrementi dei flussi di massa e della capacità produttiva devono essere sempre riferiti al primo valore autorizzato nell'AIA, anche in caso di incremento successivo al primo.

Infatti per valutare la sostanzialità di una modifica dovranno prendersi a riferimento gli originari flussi di massa autorizzati nell'AIA. Pertanto, qualora successivamente al rilascio dell'AIA l'azienda abbia volontariamente comunicato la riduzione del flusso di massa per effetto, per esempio, della dismissione di un impianto, per valutare la sostanzialità di una successiva modifica si farà comunque riferimento ai flussi di massa riportati nella prima autorizzazione. Se invece il gestore è tenuto ad effettuare una riduzione del flusso di massa originariamente autorizzato, per obbligo previsto nell'AIA, ovvero in attuazione delle BAT o di una norma o disposizione successivamente intervenuta, il valore di riferimento per valutare la sostanzialità di una modifica è il flusso di massa conseguente all'adeguamento.

Impatto acustico

Per modifiche che comportano un incremento dell'impatto acustico, deve essere sempre allegata dal proponente una valutazione previsionale, da redigersi conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida ARTA pag 54, di seguito testualmente riportate:
https://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20151126_linee_guida_aia.pdf

Per nuovi impianti o in caso di modifiche sostanziali, il Gestore deve effettuare la caratterizzazione acustica dell'area sia ante che post operam. Tutte le sorgenti dovranno essere ben caratterizzate dal punto di vista acustico. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti, potranno essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Per la stima dei livelli di rumore post operam saranno adottate delle metodologie di calcolo previsionale che dovranno essere esplicitate (si veda, al proposito, l'Allegato 3 della DGR 770/P del 14/11/2011). Si raccomanda, laddove applicabile, l'utilizzo delle norme tecniche della serie UNI 11143 nonché delle norme ivi richiamate (p.es. UNI EN 12354-4, UNI ISO 9613-2 etc). In caso di utilizzo di software di modellazione acustica, occorre indicare i riferimenti dello specifico prodotto utilizzato (marca, modello, versione) ed illustrare (motivandole) nel dettaglio tutte le scelte operate in fase di impostazione dei vari parametri di calcolo. I risultati delle simulazioni dovranno essere resi sia in forma grafica che tabellare (con specifico riferimento ai ricettori presi in considerazione). Per ogni sorgente di rumore (macchina, impianto, operazione, etc.) è opportuno indicare:

1. Tipologia;
2. Collocazione nel lay-out ed altezza dal suolo;
3. Tempo di funzionamento;
4. Modalità di installazione e/o ancoraggio della sorgente;



5. Eventuale certificazione della potenza acustica (LWA) possibilmente corredata dallo spettro in ottave o terzi di ottava e di informazioni sulla direttività;
6. In alternativa al punto precedente: livelli pressione sonora a distanza nota, misurati o stimati (indicare le fonti ed i criteri assunti);

Nel caso in cui nello scenario acustico post operam vengano stimati possibili superamenti dei limiti di rumore imposti dalla normativa vigente, la documentazione di previsione di impatto dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. E' di tutta evidenza che, in quest'ultimo caso, gli interventi di contenimento progettati costituiscono requisito essenziale per la realizzazione delle modifiche o della nuova installazione.

Fermo restando pertanto che la modifica potrà essere assentita solo se il gestore dimostra che non comporterà il superamento dei VLE definiti dalla normativa vigente, si reputa opportuno definire un margine di garanzia per determinare la sostanzialità di modifiche che comportano un incremento dell'impatto acustico di un'azienda titolare di AIA.

In ogni caso, le valutazioni previsionali dovranno essere confermate durante collaudo acustico post operam i cui esiti saranno inviati all'A.C. e al Distretto ARTA.

Sostanzialità delle modifiche soggette alle procedure di cui alla parte II del D. Lgs. 152/06 (VA/VIA)

Modifiche sottoposte a VIA

Le modifiche che devono essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto comprese fra i progetti di cui all'allegato III alla parte II del D. Lgs. 152/06 e/o assoggettati a VIA in esito alla procedura di Verifica di Assoggettabilità, sono comunque modifiche sostanziali e confluiscono nel procedimento per il PAUR di cui all'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Modifiche sottoposte a VA

Le modifiche comprese nell'allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/06, anche se la procedura di VA si conclude con l'esclusione dalla procedura di VIA, possono costituire o meno modifiche sostanziali per l'AIA e sono gestite secondo i criteri di cui al presente allegato, nonché in base alle valutazioni dell'Autorità Competente, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARTA.

2. MODIFICHE SOSTANZIALI

Si intende sostanziale una modifica per la quale si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. Per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **indica valori di soglia**, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle grandezze della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50% della capacità produttiva dell'impianto autorizzato nel caso in cui tale valore risulta inferiore alla soglia medesima.
2. Per i complessi produttivi con attività per le quali l'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **non indica valori di soglia**, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale, ovvero nella documentazione allegata all'istanza di AIA.



Al riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerata un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'allegato VIII alla parte II al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportato nel medesimo allegato VIII.

3. Le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
4. Le modifiche che comportano un aumento delle emissioni autorizzate, per ciascuna matrice ambientale e per singolo inquinante, maggiore del 30%, in termini di flusso di massa;
5. Nel caso in cui l'incremento, sia in termini di quantitativo massimo istantaneo stoccato sia di flusso autorizzato, di rifiuti detenuti in regime di deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 e/o trattati (smaltiti/recuperati) nell'impianto sia maggiore delle soglie stabilite dalle altre disposizioni regionali adottate in materia di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti, fermo restando quanto disposto al precedente punto 1.

A titolo esemplificativo, se una variante per una discarica determina un incremento inferiore alle soglie stabilite dalla LR 45/07 e s.m.i. rispetto alla volumetria autorizzata (criterio di non sostanzialità per la LR 45/07 e s.m.i.), la modifica sarà comunque sostanziale se determina un incremento pari o superiore alla soglia per l'attività 5.4 (pari a 25.000 t), come stabilito dalla lettera l bis dell'art. 5 c. 1 del D. Lgs. 152/6.

6. Per gli impianti di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è modifica sostanziale l'installazione di una nuova linea di incenerimento di rifiuti;
7. Qualsiasi nuovo scarico idrico, ovvero qualsiasi incremento del flusso di massa scaricato, di sostanze pericolose per le quali sono previsti standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità (tabelle 1A e 1B all. 1 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
8. Con riferimento alle altre sostanze pericolose di Tabella 5 all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che non sono comprese nella tabella 1A e 1B di cui al punto precedente, in caso di nuovi scarichi, ovvero in caso di incrementi pari o superiori al 10% del flusso di massa autorizzato di tali sostanze pericolose, con particolare attenzione all'incremento di portata dello scarico;
9. Qualsiasi nuova emissione in atmosfera o qualunque incremento delle emissioni (flusso di massa) di "sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A1 e A2 dell'all. I alla parte V del D.Lgs. 152/06;
10. Incrementi del flusso di massa delle emissioni in atmosfera superiori al 10% per le sostanze di cui alla parte I dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06:
 - o Tab. B classi I, II e III;
 - o Tab. C classi I e II;
 - o Tab. D classi I e II.
11. Fermo restando quanto previsto nel presente allegato, nel caso di impianti IPPC soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si considera modifica sostanziale quanto stabilito dall'art. 275 comma 21 del Decreto.
12. Le modifiche che comportano l'inserimento di nuovi inquinanti in emissione sono di norma varianti sostanziali, ma è fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di esprimere valutazioni differenti in funzione del caso specifico (a titolo esemplificativo, nel caso in cui il nuovo inquinante sia analogo ad un altro già autorizzato, ovvero deriva dall'installazione di un sistema di abbattimento che è BAT, ecc.).



3. MODIFICHE NON SOSTANZIALI

Le modifiche non sostanziali, così come riconosciute dall'A.C., si distinguono in:

3.1. Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione

Comporta la necessità di aggiornamento dell'AIA una modifica non sostanziale che determina variazioni alle planimetrie allegate, alle condizioni dell'Autorizzazione ed ai quadri riassuntivi (QRE, PMC, assetto degli scarichi, dislocazione aree di deposito/stoccaggio dei rifiuti, ecc) come:

1. Le modifiche che comportano la revisione delle prescrizioni autorizzative, qualora non ricadenti tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato;
2. Le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, non ricadenti tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato;
3. L'attivazione di nuove emissioni o l'incremento di quelle esistenti che non ricadono tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato, per ciascuna matrice ambientale;
4. L'innalzamento dei valori limite di emissione già previsti nell'autorizzazione vigente, ove il proponente dia evidenza che tale innalzamento sia giustificato da esigenze tecniche e di produzione purché contenuto entro i BAT-AEL, a condizione che il Gestore dia evidenza dell'applicazione delle corrispondenti BAT.
5. Le modifiche del ciclo produttivo approvato in autorizzazione che, secondo valutazioni dell'A.C., potrebbero portare ad aggiornamenti del provvedimento di autorizzazione;
6. La variazione del sistema di gestione dei rifiuti non ricadente tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato, escluso il caso in cui sia soggetto a VIA;
7. L'introduzione di nuovi C.E.R. trattati compatibili con il processo autorizzato e/o gestiti in regime di stoccaggio (R13/D15), se la modifica non è ricadente tra le modifiche sostanziali di cui al presente allegato;
8. Il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote massime e dei volumi massimi autorizzati per gli impianti di cui al punto 5.4 dell'all. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. Qualora il Gestore di un impianto IPPC (autorizzato) debba annettere alla sua società la titolarità di un altro impianto esistente, precedentemente gestito da un'altra società, ma presente nello stesso sito produttivo e connesso all'impianto IPPC autorizzato, tale modifica è considerata non sostanziale se:
 - a. L'impianto da inserire nella gestione dell'impianto IPPC (autorizzato), non è assoggettato alle norme di cui al titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b. L'impianto da annettere è regolarmente autorizzato con provvedimento espresso;
 - c. Per l'impianto da annettere siano verificati gli adempimenti ambientali di cui alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (V.A., V.I.A., ecc.).

3.2 Modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'Autorizzazione

Affinché una modifica non comporti la necessità di aggiornamento dell'AIA occorre che non comporti variazioni alle condizioni dell'AIA, alle planimetrie allegate all'atto autorizzativo, né modifiche ai Quadri Riassuntivi Autorizzati (QRE, PMC, assetto degli scarichi, dislocazione aree di deposito/stoccaggio dei rifiuti, ecc) come:

1. Le modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
2. La variazione di materie prime autorizzate con altre analoghe a quelle precedentemente utilizzate;
3. La variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
4. La sequenza di utilizzo dei lotti delle discariche;
5. L'attivazione di nuove produzioni a campagna su impianti esistenti (*es. industria farmaceutica*);
6. La modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate;



7. Interventi di manutenzione o sostituzione di parti di impianti a causa di invecchiamento tecnologico nel caso in cui non rientrino nelle altre casistiche del presente allegato;
8. L'introduzione o l'eliminazione, anche a seguito di modifica normativa, di codici C.E.R. detenuti in regime di deposito temporaneo;
9. Le modifiche per le quali la valutazione previsionale di impatto acustico dia evidenza del fatto che:
 - a. Sia comunque previsto un margine almeno pari a 3 dBA rispetto ai valori limite assoluti di emissione ed immissione applicabili;
 - b. Qualora applicabile il valore limite differenziale, l'esito della valutazione previsionale dia evidenza del fatto che, dopo la realizzazione della modifica, è previsto un margine, rispetto al valore limite applicabile, di almeno 2 dBA sia nel periodo notturno sia in periodo diurno;
 - c. Qualora, dalle misure del clima acustico precedenti alla modifica, si desuma che i suddetti margini non siano garantiti, allora una modifica potrà ritenersi non sostanziale solo a condizione che dalle valutazioni previsionali si evinca che l'intervento proposto non comporterà incrementi strumentalmente misurabili rispetto ai valori misurati ante operam.